

*Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di gennaio 2020. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.*

## Contents

Credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno - articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015.....	4
Riscossione – Modello F24 - Istituzione dei codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36- <i>bis</i> del D.P.R. n. 600/1973.....	5
Approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 27- <i>bis</i> , comma 5, del D. Lgs. n. 241/1997 .....	5
<i>Patent box</i> - Consultazione pubblica .....	6
Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Primo semestre di applicazione delle nuove disposizioni normative .....	7
Regime forfettario di cui all’articolo 1, comma da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014. Modifiche ai requisiti di accesso e alle cause di esclusione introdotte dalla Legge di bilancio 2020. Decorrenza ..	8
Ritenute negli appalti - Art. 17- <i>bis</i> del D. Lgs. n. 241/1997, introdotto dall’art. 4 del D.L. 124/2019 – Primi chiarimenti.....	9
Detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dall’articolo 1, commi da 219 a 224 della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) – Primi chiarimenti.....	17
Nota di variazione IVA - Esercizio del diritto alla detrazione. Articoli 19 e 26, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972.....	21



Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “730/2020” .....	21
Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2020–PF” e dei dati riguardanti le scelte per la determinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef.....	22
Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello “770/2020”.....	22
Dichiarazioni - Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2020-ENC” .....	22
Dichiarazioni - Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2020-SP” .....	22
Dichiarazioni - Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2020-SC”.....	23
Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello “Consolidato nazionale e mondiale 2020”.....	23
Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “IRAP 2020” .....	23
Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale .....	24
Riscossione – Modello F24 - Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati, ai sensi del D.P.R n. 131/1986 .....	24
IVA - Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri - Chiarimenti.....	26



IVA - Modalità operative per l'attuazione dell'art. 12 del D.L. n. 34/2019. Aggiornamento del modello di dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'IVA .....	30
Fatture elettroniche - Modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018.....	31
Dichiarazione precompilata - Proroga dei termini per la comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.....	32



### **Credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno - articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015**

Con la risposta ad istanza di consulenza giuridica n.1 del 3 febbraio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, di cui all'art. 1, commi da 98 a 108, della L. n. 208/2015.

Come noto, l'anzidetta disposizione normativa ha previsto un credito d'imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020, effettuano l'acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali quali macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Ai fini della fruizione del credito *de quo*, è necessario compilare e inoltrare telematicamente l'apposita comunicazione (CIM16 e CIM17) nella quale è esposta la cadenza temporale dell'investimento programmato e il relativo credito d'imposta suddiviso per gli anni di sostenimento dei costi.

A tale ultimo riguardo l'Agenzia delle Entrate, richiamando la Risoluzione n. 39/2019, ha ricordato che nell'ipotesi di modifica del piano di investimento iniziale, il contribuente dovrà darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate inviando la rettifica del modello di comunicazione CIM e indicando che gli investimenti originariamente dichiarati sono stati traslati ad altra annualità.

In presenza di investimenti integralmente traslati al periodo d'imposta successivo rispetto a quello indicato nell'istanza originaria, il modello di rettifica che andrà presentato, sostituirà integralmente l'istanza originaria con la conseguenza che il credito "precedentemente" autorizzato non sarà più utilizzabile in compensazione.

In tale ipotesi, ha chiarito l'Agenzia, l'ammontare del credito d'imposta utilizzabile sarà pari a quanto indicato nella comunicazione di rettifica.

L'Amministrazione finanziaria ha precisato altresì che:

- nell'ipotesi di integrale traslazione degli investimenti originariamente programmati, il contribuente non potrà utilizzare tale credito in



compensazione, esponendo nel modello F24, quali anni di riferimento, gli anni originariamente indicati nei modelli CIM, ma dovrà indicare l'anno in cui gli stessi investimenti risulteranno realizzati e attendere, per l'utilizzo in compensazione, di ricevere la ricevuta da parte dell'Agenzia di invio della istanza rettificativa;

- nell'ipotesi di investimenti traslati solo in parte al periodo d'imposta successivo, la presentazione della comunicazione di rettifica del modello CIM, non determinerà alcun effetto sulla quota di credito maturata riferita agli investimenti già posti in essere nel periodo di imposta indicato nell'istanza originaria.

Peraltro, ha precisato l'Agenzia, in entrambe le predette ipotesi di traslazione integrale o parziale degli investimenti originariamente programmati, la presentazione di una comunicazione rettificativa comporterà la rideterminazione degli anni in cui il credito d'imposta è da considerarsi fruibile, ma senza incidere sul diritto alla fruizione dello stesso, che resterà subordinato all'effettivo realizzo degli investimenti.

### **Riscossione – Modello F24 - Istituzione dei codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973**

Con Risoluzione n. 4/E del 4 febbraio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, con le modalità di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 241/1997, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n.600/1973.

I suddetti codici sono utilizzabili nell'eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, intenda versare solo una quota dell'importo complessivamente ivi richiesto.

In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l'anno di riferimento (nel formato "AAAA") reperibili all'interno della stessa comunicazione.

### **Approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei**



### **requisiti previsti dall'articolo 27-bis, comma 5, del D. Lgs. n. 241/1997**

Con Provvedimento del 6 febbraio 2020, n. prot. 54730/2020, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 6 febbraio 2020, è stato approvato lo schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del D. Lgs. n.241/1997.

Il punto 2 del Documento esaminato dispone che il certificato è esente da imposta di bollo e tributi speciali.

Il successivo punto 3 precisa che il certificato, messo a disposizione presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell'impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale, ha validità di quattro mesi dalla data di rilascio.

Il certificato in esame ha lo scopo di consentire, alle imprese che lo richiedono, la disapplicazione gli obblighi di cui ai commi 5 e 6 del nuovo art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, che reca, tra l'altro, misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute, prevedendo nuovi adempimenti a carico dei committenti, appaltatori e subappaltatori.

### **Patent box - Consultazione pubblica**

Con Comunicato stampa del 10 febbraio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo schema di Circolare con chiarimenti e soluzioni interpretative sulle nuove modalità di fruizione dell'agevolazione prevista dal regime opzionale di tassazione sui redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali, c.d. *Patent box*, in ragione delle novità apportate dal D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita).

Il Documento, disponibile online sul sito dell'Agenzia delle Entrate, illustra i meccanismi di funzionamento delle nuove norme sull'autoliquidazione dell'agevolazione del c.d. *Patent box*, in luogo della presentazione del *ruling* obbligatorio.

Con la "versione in consultazione pubblica" dell'anzidetto schema di Circolare, l'Agenzia delle Entrate ha ripercorso le caratteristiche del regime di "autoliquidazione" del contributo economico derivante dall'utilizzo



diretto e indiretto dei beni agevolabili, introdotto con il Decreto Crescita; ha fornito chiarimenti sull'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo, nonché le indicazioni operative sul rapporto tra l'opzione *Patent box* e quella sulla nuova "autoliquidazione", oltre che ha individuato soluzione interpretative sulle condizioni e gli effetti del regime "fai da te", anche nelle ipotesi di rinuncia alle procedure di *ruling* in corso e agli esercizi pregressi.

### **Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Primo semestre di applicazione delle nuove disposizioni normative**

Con Risoluzione n. 6 del 10 febbraio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione del comma 6-ter dell'articolo 2 del D. Lgs. n.127/2015, che dispone, nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, la non applicazione delle sanzioni previste dal comma 6 del medesimo art. 2 citato in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

In particolare, nel Documento di prassi in commento l'Agenzia delle Entrate ha esaminato le ipotesi in cui il contribuente con volume d'affari superiore a 400.000 euro abbia emesso:

- 1) fatture in luogo della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi ovvero,
- 2) scontrini o ricevute fiscali secondo la precedente normativa nelle more di dotarsi di registratore telematico (RT) per l'effettuazione di tale adempimento.

In merito alla prima ipotesi, l'Amministrazione finanziaria ha ricordato che non sussiste l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri laddove, in luogo di scontrini ovvero ricevute fiscali, le operazioni siano state documentate tramite l'emissione di fatture ex art. 21 o 21-bis del D.P.R. n. 633/1972.

In merito alla seconda ipotesi, l'Agenzia delle Entrate, richiamando la Circolare n. 15/E del 29 giugno 2019 e il successivo Provvedimento prot. n. 236086 del 4 luglio 2019 ha ribadito che i contribuenti tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri e



privi di registratore telematico nel primo semestre di vigenza dell'obbligo:

- certificano i corrispettivi per mezzo di scontrini e ricevute fiscali;
- inviano i relativi dati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- liquidano comunque correttamente e tempestivamente le imposte.

L'Agenzia ha peraltro precisato che la mancata trasmissione dei dati relativi ad operazioni effettuate nel primo semestre di applicazione della nuova normativa potrà essere regolarizzata, senza che siano dovute le sanzioni amministrative, tramite l'esecuzione dell'adempimento omesso ovvero procedendo alla trasmissione dei dati non oltre la scadenza del termine del 30 aprile 2020 previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2019.

Infine, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che le sanzioni indicate nell'art. 2, comma 6, del D. Lgs. 127/2015 vadano applicate solo in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi riferita al secondo semestre 2019 effettuata successivamente al 30 aprile 2020 ovvero omessa dopo tale data.

### **Regime forfettario di cui all'articolo 1, comma da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014. Modifiche ai requisiti di accesso e alle cause di esclusione introdotte dalla Legge di bilancio 2020. Decorrenza**

Con Risoluzione n. 7/E dell'11 febbraio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche apportate al regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190/2014, con l'art. 1, comma 692, della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).

In particolare, con riferimento ai requisiti di accesso all'anzidetto regime, il citato comma 692, con la lettera a), ha sostituito l'articolo 1, comma 54, della Legge n.190/2014, prevedendo che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfettario se, al contempo, nell'anno precedente hanno:

- conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
- e non hanno sostenuto spese per il personale e per lavoro accessorio superiori a 20.000 euro (originariamente il limite era fissato in 5.000 euro).





Con riferimento alle cause di esclusione, il citato comma 692 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020 ha inserito nel comma 57 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 la lettera *d-ter*), che ha previsto quale causa di esclusione dall'applicazione del regime forfettario l'ipotesi in cui, nel periodo d'imposta precedente, il soggetto abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 euro.

L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato, quindi, che, ai fini dell'individuazione del periodo di imposta a decorrere dal quale le suddette modifiche producono effetto, i limiti di cui al comma 54 e al comma 57 lettera *d-ter*) del citato art. 1 della L. n. 190/2014, vanno tutti verificati con riferimento all'anno precedente all'applicazione del regime forfettario.

Di conseguenza, i contribuenti che nel 2019 hanno superato detti limiti non potranno accedere al regime forfettario nel 2020.

### **Ritenute negli appalti - Art. 17-bis del D. Lgs. n. 241/1997, introdotto dall'art. 4 del D.L. 124/2019 – Primi chiarimenti**

Con Circolare n. 1 del 12 febbraio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, introdotto dall'art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 157/2019 e recante una serie di misure volte a contrastare l'omesso o insufficiente versamento, anche mediante l'indebita compensazione, delle ritenute fiscali.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato il contenuto della nuova disposizione normativa che prevede nuovi adempimenti a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati.

In particolare, il comma 1 dell'art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, impone ai soggetti di cui all'art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 (che rivestono la qualifica di sostituti d'imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati), residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di



proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili, di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Il successivo comma 2 prevede che l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, copia delle deleghe di versamento delle ritenute e un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell'esecuzione delle opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate, l'ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite.

Tali obblighi, come precisato dai commi 5 e 6 del citato art. 17-*bis*, non trovano applicazione se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici, consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) dell'anzidetto comma 5.

Le novellate disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento a contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2020.

Nel punto 2 del Documento di prassi in commento è stato delineato l'ambito soggettivo di applicazione della novella legislativa.

In particolare, l'esaminata disposizione normativa si applica ai seguenti soggetti, residenti nel territorio dello Stato:

- enti e società indicati nell'art. 73, comma 1, del TUIR che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- società e associazioni indicate nell'art. 5 del TUIR che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- persone fisiche residenti che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che esercitano arti e professioni;
- curatore fallimentare e commissario liquidatore;
- condominio.



Il successivo punto 2.2 ha chiarito, invece, che sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 17-*bis* citato:

- i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia;
- i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia affidatari delle opere o dei servizi, perché gli stessi non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta;
- i soggetti residenti che non esercitano attività d'impresa, ovvero imprese agricole ovvero non esercitano arti o professioni;
- i condomini che non detengono in qualunque forma beni strumentali, in quanto non possono esercitare alcuna attività d'impresa o agricola o attività professionale;
- gli enti non commerciali (enti pubblici, associazioni, trust ecc.) limitatamente all'attività istituzionale di natura non commerciale svolta.

Il punto 2.3 della Circolare in esame ha chiarito che tutti i predetti "soggetti" possono rivestire la qualifica di committente.

Infatti, precisa l'Amministrazione finanziaria, nell'ambito dei rapporti a catena (committente, appaltatore, subappaltatore), ciascun soggetto della catena che dovesse rivestire il ruolo di "committente" rientrerà nell'ambito di applicazione della nuova disciplina.

Tuttavia, chiarisce ancora l'Agenzia delle Entrate, al fine di evitare aggiramenti della soglia dei 200.000 euro mediante il frazionamento dell'affidamento di opere o servizi di ammontare superiore alla soglia in più sub affidamenti di importi inferiori, la soglia di 200.000 euro sarà verificata unicamente nel rapporto tra originario committente, anche se non rientrante nell'ambito di applicazione, e affidatario.

Se si verifica questo presupposto, gli altri presupposti di applicabilità riguardanti il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente e con l'utilizzo dei beni strumentali ad esso riconducibili saranno verificati da ciascun committente (committente originario, appaltatore, consorzio ecc.).

Nel punto 3 del Documento di prassi in commento è, invece, delineato l'ambito oggettivo di applicazione della nuova disciplina normativa, contenuto nei commi 1 e 5 del novellato art.17-*bis*.



In particolare, il comma 5 dell'art. 17-*bis* citato esclude l'applicazione della novella legislativa allorquando le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunicano al committente, con la certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, che:

1. risultano in attività da almeno tre anni;
2. sono in regola con gli obblighi dichiarativi;
3. hanno eseguito, nell'ultimo triennio, versamenti in conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
4. non hanno iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito per importi superiori a 50.000,00 euro scaduti e non pagati.

Con riguardo al requisito di cui al punto 3, l'Agenzia ha precisato che si dovrà fare riferimento ai complessivi versamenti effettuati tramite modello F24, al lordo dei crediti compensati, nel corso dei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, senza considerare i pagamenti dei debiti iscritti a ruolo.

L'anzidetta comunicazione, precisa l'Agenzia delle Entrate, deve essere riferita all'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del pagamento delle ritenute.

L'anzidetta certificazione, che ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio, è messa a disposizione dell'impresa o di un suo delegato da parte di un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale dell'impresa.

Per i soggetti grandi contribuenti, precisa l'Amministrazione finanziaria, il certificato è messo a disposizione presso le Direzioni regionali competenti.

Nel caso in cui il committente sia una pubblica amministrazione, la sussistenza dei requisiti dovrà essere oggetto di autocertificazione.

Il punto 3.2 della Circolare esaminata ha elencato i presupposti al ricorrere dei quali va applicata l'intera disciplina prevista dall'art. 17-*bis* del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero:

- a) l'affidamento a un'impresa del compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000



- euro;
- b) l'affidamento di cui al punto sub a) deve avvenire tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
  - c) i contratti di cui al sub b) devono essere caratterizzati da:
    - c1) prevalente utilizzo di manodopera;
    - c2) prestazione svolta presso le sedi di attività del committente;
    - c3) utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Nel successivo punto 3.2.1 sono forniti chiarimenti in merito alla prima condizione richiesta per l'applicazione della novella legislativa, ovvero l'affidamento a un'impresa del compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro.

A riguardo l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che poiché l'affidamento riguarda il compimento di una o più opere o di uno o più servizi, rientreranno nell'ambito di applicazione della disposizione normativa in esame anche gli affidamenti misti di opere e servizi.

Nel Documento di prassi esaminato è, altresì, chiarito che dovendo essere l'affidamento riferito a un'impresa, sono esclusi dai soggetti affidatari gli esercenti arti e professioni.

Di conseguenza, i contratti d'opera di cui all'art. 2222 del codice civile stipulati con esercenti arti e professioni non ricadono nell'ambito oggettivo di applicazione della disposizione normativa in esame. Al contrario, ha precisato ancora l'Amministrazione finanziaria, potranno ricadervi i contratti d'opera stipulati con imprese.

Come già innanzi illustrato, il compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi deve essere di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro.

La Circolare in commento ha spiegato che il computo della predetta soglia avverrà:

- facendo riferimento a tutti i contratti in essere nell'anno, alle eventuali modifiche contrattuali sopraggiunte e a tutti i nuovi contratti stipulati nell'anno con ciascuna impresa;



- secondo un meccanismo di *pro rata temporis*, in presenza di contratti di durata annuale o pluriennale che presentino un prezzo determinato.

Per esigenze di semplificazione, ha sottolineato ancora l’Agenzia delle Entrate, l’arco temporale andrà riferito all’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

Nel Documento di prassi è, altresì, chiarito che in presenza di contratti che non hanno un prezzo o una scadenza predeterminati, si seguirà un criterio di cassa.

In tal caso, gli obblighi previsti dall’art. 17-*bis* decorreranno in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da erogare dopo il superamento della soglia di 200.000 euro su base annua di pagamenti effettuati dal committente all’affidatario e cesseranno alla scadenza dei contratti.

Nel punto 3.2.3 della Circolare esaminata sono illustrate le caratteristiche dei contratti con prevalente utilizzo di manodopera di cui si parla nella novella legislativa in esame.

Si tratta, afferma l’Agenzia delle Entrate, dei contratti c.d. “labour intensive”, riguardanti maggiormente i settori della logistica, dei servizi alle imprese, nonché i settori alimentare e meccanica.

Al fine di determinare la prevalenza, ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, occorrerà fare riferimento al numeratore alla retribuzione lorda riferita ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato e al denominatore al prezzo complessivo dell’opera. La prevalenza si intenderà superata quando il rapporto tra numeratore e denominatore è superiore al 50 per cento.

Con riguardo alla condizione che la prestazione deve essere svolta presso la sede del committente, il punto 3.2.4 della Circolare in esame ha precisato che vanno considerate tutte le sedi destinate allo svolgimento dell’attività imprenditoriale, agricola o professionale del committente; ossia la sede legale, le sedi operative, gli uffici di rappresentanza, i terreni su cui il committente svolge l’attività agricola, i cantieri, le piattaforme, ecc.

In merito alla condizione che la prestazione deve essere effettuata con



l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma, il punto 3.3.5 della Circolare in esame ha fornito alcuni chiarimenti.

In particolare, l'Agenzia ha chiarito che i beni strumentali saranno ordinariamente macchinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi e la loro riconducibilità ai committenti potrà avvenire a qualunque titolo giuridico, come proprietà, possesso e detenzione.

A riguardo l'Amministrazione fiscale ha precisato che qualora i lavoratori utilizzino i beni strumentali riconducibili agli appaltatori, ai subappaltatori, agli affidatari o agli altri soggetti che hanno rapporti negoziali comunque denominati necessari per l'esecuzione della specifica opera o servizio commissionati, l'occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente, non indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del servizio, non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità in esame.

Nel punto 4 e seguenti del documento di prassi in commento sono esplicitati gli adempimenti a cui sono soggetti i committenti, gli appaltatori, i subappaltatori, gli affidatari, ovvero:

- 1) il divieto di compensazione, per cui le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici sono obbligate al versamento delle ritenute, da essi trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione. Il divieto di compensazione non è applicabile per i crediti maturati dall'impresa in qualità di sostituto d'imposta;
- 2) l'obbligo delle imprese appaltatrici e affidatarie di rilasciare al committente copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, da essi trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il termine ultimo per l'adempimento è fissato in cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento. Di conseguenza, qualora il pagamento delle retribuzioni sia effettuato il mese successivo alla prestazione dell'opera, il termine scadrà ordinariamente il secondo mese successivo a quello di riferimento della busta paga;
- 3) l'obbligo di sospensione dei pagamenti dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria, qualora entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento:



- sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati;
- risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.

In merito, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, inoltre, che la sospensione del pagamento è effettuata finché perdura l'inadempimento riscontrato dal committente e sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio, ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.

In entrambi i casi, entro novanta giorni dall'avvenuto riscontro dell'inadempimento, il committente dovrà darne comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

All'impresa appaltatrice è preclusa, altresì, ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia eseguito il pagamento delle ritenute.

Nel punto 5 della Circolare esaminata sono illustrati i profili sanzionatori stabiliti dal comma 4 dell'art. 17-*bis* del D.Lgs. n. 241/1997, secondo cui in caso di inottemperanza a detti obblighi, il committente è tenuto al versamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tardivo versamento delle stesse, senza possibilità di compensazione.

A tale riguardo l'Amministrazione finanziaria ha precisato che, nel caso in cui, nei primi mesi di applicazione della norma, e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2020, l'appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali, senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, al committente non sarà contestata la violazione, a condizione che sia fornito al committente medesimo, entro il termine, la documentazione indicata nell'art. 17-*bis*.





**Detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dall'articolo 1, commi da 219 a 224 della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) – Primi chiarimenti**

Con Circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alla disciplina introdotta dall'art 1, commi da 219 a 224, della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).

La norma citata consente una detrazione dall'imposta lorda (di seguito anche "*bonus facciate*"), pari al 90 per cento delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del D.M 2 aprile 1968, n. 1444.

Il punto 1 della Circolare in esame, richiamando il comma 219 dell'art. 1 citato, ha delineato l'ambito soggettivo di applicazione del predetto "*bonus facciate*" chiarendone alcuni aspetti di carattere interpretativo.

Innanzitutto, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la predetta detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari.

In particolare, rientrano nel campo soggettivo di applicazione della nuova disposizione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa.

Trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, come, ad esempio, dai soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario.

Ai fini della detrazione, i soggetti beneficiari devono:

- possedere l'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento;
- detenere l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche



finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

L'Amministrazione finanziaria ha, altresì, chiarito che hanno diritto alla detrazione anche:

- i familiari del possessore o del detentore dell'immobile, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del TUIR nonché i conviventi di fatto, sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori;
- il promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato;
- chi esegue i lavori in proprio limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Il successivo punto 2 della Circolare in commento ha illustrato l'ambito oggettivo di applicazione della disciplina agevolativa in esame.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che, sotto il profilo oggettivo, la detrazione spetta:

- a) a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali;
- b) a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. A tale proposito la Circolare ha chiarito che deve trattarsi di certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

L'agevolazione, al contrario, non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione.

Restano inoltre escluse dal "*bonus facciate*" le spese sostenute per interventi effettuati su edifici ubicati, ad esempio, in zona C) o assimilate, ovvero in zona D) o assimilate.

Quanto agli interventi agevolabili, la Circolare in esame ha chiarito che il "*bonus facciate*" spetta per:

- interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache



della facciata;

- interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
- interventi, ivi inclusi quelli di sola pulizia o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.

A tale riguardo l'Agenzia ha precisato che l'agevolazione riguarda, pertanto, solo gli interventi effettuati sull'involucro visibile dell'edificio (parte anteriore, frontale e principale dell'edificio), mentre non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, ad eccezione di quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

La detrazione, inoltre, spetta anche per:

- le spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (effettuazione di perizie e sopralluoghi);
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi.

Il successivo punto 2.1 della Circolare in esame ha fornito chiarimenti con riguardo alle ipotesi in cui gli interventi non siano di sola pulizia o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio.

Il punto 3 del documento di prassi in esame ha fornito chiarimenti in merito alla detrazione spettante.

A tale riguardo l'Agenzia ha chiarito che non è stabilito né un limite massimo di detrazione, né un limite massimo di spesa ammissibile.

La detrazione, pertanto, spetta nella misura del 90 per cento calcolata sull'intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico.

Resta fermo, precisa l'Agenzia delle Entrate, il potere dell'amministrazione, nell'ambito dell'attività di controllo, di verificare la congruità tra il costo delle spese sostenute oggetto di detrazione e il valore dei relativi interventi eseguiti.

La Circolare in esame ha, altresì, precisato che la detrazione dall'imposta



lorda può essere fatta valere ai fini sia dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e si riferisce alle spese sostenute nel 2020 o, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.

In particolare, ai fini dell'imputazione delle spese stesse, occorre fare riferimento:

- per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono;
- per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Nell'ipotesi di interventi sulle parti comuni degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

Il punto 4 della Circolare in esame ha, invece, illustrato gli adempimenti a cui sono tenuti i beneficiari dell'agevolazione, siano essi persone fisiche soggette ad IRPEF che titolari di reddito d'impresa (soggetti ad IRPEF o IRES).

Gli adempimenti richiesti sono sostanzialmente i medesimi per entrambe le categorie di soggetti beneficiari, con l'unica differenza che per i titolari di reddito di impresa non vi è l'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico, in quanto il momento dell'effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito.

Ciò in quanto l'imputazione degli interventi ammissibili al periodo di imposta di vigenza dell'agevolazione avviene secondo le regole generali di competenza fiscale, previste dall'art. 109 del TUIR.

Il punto 5 delle Circolare in esame ha evidenziato le modalità di utilizzo della detrazione, ricordando che la stessa deve essere ripartita in 10 quote



annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei nove periodi d'imposta successivi; la detrazione spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda.

A riguardo l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'importo che non trova capienza nell'imposta lorda di ciascun periodo d'imposta non può essere utilizzato in diminuzione dell'imposta lorda dei periodi successivi o chiesto a rimborso.

Con riguardo alla cumulabilità del beneficio in parola con altre norme agevolative, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola agevolazione (ossia "bonus facciate" oppure riqualificazione energetica oppure ancora recupero del patrimonio edilizio), rispettando gli adempimenti specificatamente previsti in relazione alla stessa.

### **Nota di variazione IVA - Esercizio del diritto alla detrazione. Articoli 19 e 26, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972**

Con il principio di diritto n. 5 del 14 febbraio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha disposto che, al verificarsi di uno dei presupposti per l'emissione della nota di variazione in diminuzione ai fini IVA, per effetto del richiamo all'articolo 19 del D.P.R. n. 633 del 1972, contenuto nell'articolo 26 del medesimo decreto, il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il predetto diritto è sorto ed alle condizioni esistenti al momento da cui si può esercitare il diritto medesimo.

L'Amministrazione finanziaria ha evidenziato che la nota di variazione, emessa entro il suddetto termine, legittima l'emittente alla detrazione della relativa IVA, originariamente addebitata per rivalsa ed obbliga il ricevente alla registrazione della stessa, ai sensi del comma 5 del citato articolo 26.

### **Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione "730/2020"**

Con Provvedimento 14 febbraio 2020, n. prot. 72680 /2020, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 14 febbraio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica



dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2020, nei modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF.

### **Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2020–PF” e dei dati riguardanti le scelte per la determinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef**

Con Provvedimento 14 febbraio 2020, n. prot. 72707/2020, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 14 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2020–PF” da presentare nell’anno 2020 da parte delle persone fisiche, nonché dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.

### **Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello “770/2020”**

Con Provvedimento 14 febbraio 2020, n. prot. 72750/2020, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 14 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione 770/2020, relativo all’anno d’imposta 2019.

### **Dichiarazioni - Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2020-ENC”**

Con Provvedimento 14 febbraio 2020, n. prot. 72767/2020, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 14 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2020–ENC” da presentare nell’anno 2020 da parte degli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati.

### **Dichiarazioni - Approvazione delle specifiche tecniche per la**



### **trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2020-SP”**

Con Provvedimento 14 febbraio 2020, n. prot. 72781/2020, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 14 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2020-SP” da presentare nell’anno 2020 da parte delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.

### **Dichiarazioni - Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2020-SC”**

Con Provvedimento 14 febbraio 2020, n. prot. 72795/2020, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 14 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2020-SC” da presentare nell’anno 2020 da parte delle società di capitali ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati.

### **Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello “Consolidato nazionale e mondiale 2020”**

Con Provvedimento 14 febbraio 2020, n. prot. 72803/2020, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 14 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello “Consolidato nazionale e mondiale 2020”, da presentare nell’anno 2020 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

### **Dichiarazioni – Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “IRAP 2020”**

Con Provvedimento 14 febbraio 2020, n. prot. 72818/2020, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 14 febbraio 2020, l’Agenzia delle



Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “IRAP 2020”, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per l’anno 2019.

### **Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale**

Con Provvedimento 14 febbraio 2020, n. prot.72863/2020, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 14 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da dichiarare con i modelli REDDITI 2020, per il periodo d’imposta 2019.

Con il medesimo Provvedimento sono altresì approvati i controlli di coerenza tra i predetti indici ed i modelli dichiarativi.

### **Riscossione – Modello F24 - Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati, ai sensi del D.P.R n. 131/1986**

Con Risoluzione n. 9/E del 20 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della registrazione degli atti privati, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, nonché ha ridenominato i codici tributi necessari per il pagamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici finanziari.

Nello specifico, in attuazione dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 novembre 2011, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 gennaio 2020 sono state estese le modalità di versamento di cui all’articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997 alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati, ai sensi del D.P.R. n.131/1986.

Tanto premesso, per consentire il versamento delle somme di cui trattasi, tramite modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- “1550” denominato “ATTI PRIVATI- Imposta di registro;





- “1551” denominato “ATTI PRIVATI- Sanzione pecuniaria imposta di registro-Ravvedimento”;
- “1552” denominato “ATTI PRIVATI- Imposta di bollo”;
- “1553” denominato “ATTI PRIVATI- Sanzione imposta di bollo-Ravvedimento”;
- “1554” denominato “ATTI PRIVATI- Interessi”

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “*Erario*”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, con l’indicazione nel campo “*anno di riferimento*” dell’anno di formazione dell’atto, nel formato “AAAA”.

Per consentire, invece, il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, sono utilizzati i vigenti codici tributo di seguito indicati, appositamente ridenominati:

- “A196” ridenominato “ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI- Imposta di registro - somme liquidate dall’ufficio”;
- “A197” ridenominato “ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI-Sanzione Imposta di bollo - somme liquidate dall’ufficio”;
- “A146” ridenominato “ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI-SUCCESSIONI Imposta di bollo - somme liquidate dall’ufficio”;
- “A148” ridenominato “ATTI PRIVATI - ATTI GIUDIZIARI-SUCCESSIONI Sanzione Imposta di bollo - somme liquidate dall’ufficio”;
- “A151” ridenominato “ATTI PRIVATI – SUCCESSIONI – Tributi speciali e compensi – somme liquidate dall’ufficio”;
- “A152” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI – Interessi – somme liquidate dall’ufficio”.

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “*Erario*”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, riportando, inoltre, nei campi specificatamente denominati, il “*codice ufficio*”, il “*codice atto*” e l’“*anno di riferimento*” (nel formato AAAA), indicati nell’atto emesso dall’ufficio.



## **IVA - Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri - Chiarimenti**

Con Circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Come noto, la norma di riferimento è l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015, che ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’obbligo generalizzato di certificare le operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

Le disposizioni di cui al predetto art. 2 hanno trovato applicazione già a decorrere dal 1° luglio 2019 con riferimento ai soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro.

Alla regola generale di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, fanno eccezione:

- le autoscuole, che fino al 30 giugno 2020 possono certificare i propri corrispettivi con ricevuta/scontrino fiscale;
- i casi individuati con il decreto ministeriale indicato nell’ultimo periodo dell’articolo 2, comma 1, del D. Lgs. n. 127/2015.

Tale decreto emesso dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 10 maggio 2019 e successivamente modificato con decreto dello stesso Ministro del 24 dicembre 2019, ha precisato che l’obbligo di memorizzazione e trasmissione non si applica:

- a) alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. n. 696/1996;
- b) alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, per le quali i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale;
- c) alle prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri;
- d) alle operazioni collegate e connesse a quelle di cui alle suindicate lettere a), b) e c), nonché alle operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, effettuate in via marginale rispetto a quelle di cui alle citate lettere a), b), c), o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972. Sono effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi e compensi non sono superiori all’uno per cento del volume d’affari dell’anno precedente;



- e) alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.

A riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ricorre, infine, anche per gli operatori che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n.190/2014, salvo che l'attività non rientri tra quelle esonerate.

Il punto 1.2 della Circolare in commento, richiamando il D.M del 7 dicembre 2016, ha ricordato i requisiti minimali che deve possedere il documento commerciale idoneo a certificare le operazioni di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972.

Trattasi dell'indicazione:

- dei servizi resi;
- dell'ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato;
- del codice fiscale o del numero di partita IVA dell'acquirente (c.d. documento commerciale valido ai fini fiscali), qualora questi ne abbia fatta richiesta non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

Quanto all'emissione del documento commerciale, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la memorizzazione elettronica, e la conseguente emissione del documento commerciale, è effettuata al momento del pagamento del corrispettivo, totale o parziale, ovvero al momento della consegna del bene o della ultimazione della prestazione se i detti eventi si verificano anteriormente al pagamento, restando ferma l'esigibilità dell'IVA determinata ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.

A tale proposito l'Amministrazione finanziaria ha peraltro precisato che:

- nell'ipotesi di cessione di beni senza che sia stato effettuato il pagamento, occorrerà memorizzare l'operazione ed emettere un documento commerciale con l'evidenza del corrispettivo non riscosso; al momento del pagamento del saldo non sarà necessario generare un nuovo documento commerciale, essendosi già perfezionatosi il momento impositivo ai fini IVA, e l'esercente potrà dare evidenza dell'avvenuto pagamento con una semplice quietanza di pagamento oppure direttamente sul documento commerciale già emesso;
- al contrario, nel caso di una prestazione di servizi, ultimata senza pagamento del corrispettivo, occorrerà memorizzare l'operazione ed



emettere un documento commerciale con l'evidenza del corrispettivo non riscosso; al momento del pagamento sarà necessario generare un nuovo documento commerciale perfezionandosi solo con il pagamento il momento impositivo ai fini IVA, richiamando gli elementi identificativi di quello precedente.

Esemplificando, i soggetti che svolgono le attività di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 622/1972, potranno documentare la cessione di beni, ovvero la prestazione di servizi mediante:

- memorizzazione e successiva trasmissione dei corrispettivi, con contestuale emissione del documento commerciale;
- fattura immediata, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, con rilascio di copia al cliente;
- fattura differita, ai sensi dell'art. 21, comma 4, lettera a), del medesimo D.P.R. n. 633, da emettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

L'Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che, poichè la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, nonché l'emissione del documento commerciale, sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale mediante scontrino e ricevuta fiscale, e che detti documenti non sono soggetti all'imposta di bollo, anche il documento commerciale utilizzato per rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni, beneficia della medesima esenzione.

Il punto 1.3 della Circolare in esame si occupa della particolare ipotesi della cessione di carburanti.

In merito a tale tipologia di operazioni, l'Agenzia delle Entrate, dopo aver passato in rassegna le disposizioni normative e di prassi operanti in materia, ha concluso affermando che le cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori:

- vanno documentate con fattura se effettuate a favore di soggetti passivi d'imposta;
- invece, per quelle effettuate nei confronti di consumatori finali, fermo restando che memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi possono sempre avvenire su base volontaria:
  - a) gli esercenti degli impianti di distribuzione ad alta automazione hanno l'obbligo di certificare i corrispettivi relativi al rifornimento di



benzina o gasolio tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico nei tempi e modi fissati dal citato Provvedimento del 28 maggio 2018;

- b) gli esercenti gli altri impianti, a partire dal 1° gennaio 2020, ricadono nell'obbligo con un calendario differenziato in ragione del volume di tali tipologie di carburante erogato presso il singolo impianto nel corso del 2018, fermo restando che dal 1° gennaio 2021 l'obbligo avrà portata generale;
- c) qualora la cessione abbia ad oggetto altra tipologia di carburante per autotrazione, l'obbligo di certificazione, da applicare secondo le regole generali dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015, viene meno stante l'articolo 1 del D.M. 10 maggio 2019 che esclude tali regole nei casi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 696/1996;
- d) l'indicazione fornita al punto c) riguarda anche le operazioni diverse delle cessioni di carburanti per autotrazione, con due specificazioni, ossia che:
  - se esse sono effettuate dagli stessi soggetti che erogano carburanti, vale la prescrizione dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n.127/2015, ma anche l'eccezione dell'articolo 1 del D.M. 10 maggio 2019;
  - se le operazioni avvengono tramite distributori automatici, l'invio è sempre obbligatorio.

Il punto 5 della Circolare in commento ha fornito chiarimenti in merito al regime sanzionatorio applicabile al mancato adempimento dell'obbligo di memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi, così come previsto dall'art. 2, comma 6, del D.Lgs. n.127/2015.

L'anzidetta disposizione normativa prevede che, ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del D. Lgs. n. 471/1997.

Si tratta, rispettivamente, della sanzione pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato, con un minimo di 500 euro e, nelle ipotesi di quattro distinte violazioni in giorni diversi all'interno di un quinquennio, della sospensione da tre giorni ad un mese della licenza o



dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima. Sospensione che diventa da uno a sei mesi qualora l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione ecceda la somma di 50.000 euro.

A tale riguardo l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la memorizzazione e la trasmissione costituiscono un unico adempimento ai fini dell'esatta documentazione dell'operazione e dei relativi corrispettivi, pertanto saranno sanzionabili tutti quei comportamenti che abbiano impedito il corretto e completo esercizio dello stesso nelle sue necessarie articolazioni.

Pertanto, a titolo di esempio, il soggetto che ha effettuato una corretta memorizzazione cui non ha fatto seguito la trasmissione, sarà sanzionabile al pari di chi, dopo una memorizzazione infedele, ha inviato regolarmente il relativo dato.

L'Agenzia ha inoltre evidenziato che, volendo la sanzione colpire l'omesso o errato/infedele adempimento, non trova applicazione multipla in riferimento a ciascuna fase dello stesso.

In altre parole, nelle ipotesi in cui il cedente/prestatore tenga un comportamento illegittimo sia in riferimento alla memorizzazione sia al successivo invio dei dati, è comunque applicabile un'unica sanzione ex artt. 6, comma 3 e 12, comma 2, del D.Lgs. 471/1997.

L'Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che l'infrazione di omissione si perfeziona anche con il mancato rispetto dei termini previsti per la memorizzazione e/o l'invio dei dati, termini che devono ritenersi essenziali.

Pertanto, l'adempimento tardivo, ancorché spontaneo, configura ugualmente l'illecito in questione, ferma restando la possibilità di ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.472/1997.

### **IVA - Modalità operative per l'attuazione dell'art. 12 del D.L. n. 34/2019. Aggiornamento del modello di dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'IVA**

Con Provvedimento del 27 febbraio 2020, n. prot. 96911/2020, pubblicato



sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 27 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12-*septies* del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58/2019.

In particolare, il punto 1 dell’esaminato Provvedimento stabilisce che, al fine di consentire agli esportatori abituali di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), e comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, l’Agenzia delle Entrate, a partire dal 2 marzo 2020, rende disponibili a ciascun fornitore indicato dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c) del D.L. n. 746/1983, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento stesse.

Il successivo punto 2 dispone che le informazioni di cui al punto precedente potranno essere acquisite da ciascun fornitore mediante l’accesso al “Cassetto fiscale”.

Le suindicate informazioni potranno essere consultate anche dagli intermediari già delegati dai fornitori ad eccedere al proprio “Cassetto fiscale”.

Il punto 3 del Documento di prassi in commento stabilisce che il modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, approvati con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016, sono sostituiti da quelli allegati al presente Provvedimento.

Tuttavia, l’utilizzo del modello approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016 è comunque consentito fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’esaminato provvedimento sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate.

### **Fatture elettroniche - Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018**

Con Provvedimento del 28 febbraio 2020, n. prot. 99922/2020, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 28 febbraio 2020, l’Agenzia



delle Entrate ha disposto delle modifiche al Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018, che ha stabilito le modalità con cui sono memorizzati e resi disponibili in consultazione agli operatori IVA, o agli intermediari delegati, le fatture elettroniche emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture elettroniche ricevute.

Nello specifico, il punto 1 del Provvedimento in commento ha stabilito che al Provvedimento n. 89757/2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al punto 8-ter *“Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio”*:
- > al primo periodo, le parole *“(dal 1° luglio 2019 al 29 febbraio 2020)”* sono sostituite dalle parole *“(dal 1° luglio 2019 al 4 maggio 2020)”*;
  - > il secondo periodo è sostituito dal seguente: *“Al cessionario/committente consumatore finale, su richiesta, a decorrere dal 1° marzo 2020 sono rese disponibili in consultazione le fatture elettroniche ricevute.”*

Per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, ha precisato ancora l’Agenzia delle Entrate, la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) e il recapito delle fatture elettroniche sono comunque consentiti fino al 30 settembre 2020 anche secondo le specifiche tecniche approvate con il Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018.

### **Dichiarazione precompilata - Proroga dei termini per la comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali**

Con Provvedimento del 28 febbraio 2020, n. prot. 100083/2020, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 28 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016, esclusivamente con riferimento alle spese sostenute nel 2019, i soggetti individuati dal medesimo articolo 2 del citato Decreto trasmettono i dati relativi alle spese sostenute dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto





di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione, entro il 9 marzo 2020.

